

SCHEMA DI CONTRATTO

**AZIENDA SPECIALE “EVARISTO ALMICI”**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO  
DELL’AZIENDA SPECIALE “EVARISTO ALMICI” DAL 01/08/2022 AL  
31/07/2024 C.I.G. 92087515B9**

In Rezzato, nella Sede dell’azienda, addì’ \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell’anno 2022

**FRA**

l’Azienda Speciale “Evaristo Almicì”, codice fiscale: 02416199087, rappresentata per quest’atto dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente pro tempore e pertanto esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Azienda Speciale stessa che rappresenta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/2000;

e

- il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ identificato tramite documento di \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, che interviene in qualità di Legale Rappresentante dello \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e Partita Iva \_\_\_\_\_

Premesso che:

a) con delibera n. \_\_\_\_\_ il Consiglio di amministrazione della Azienda ha aggiudicato l'appalto del servizio infermieristico per il periodo dal 01/08/2022 al 31/07/2022, con possibilità di proroga del contratto di 6 mesi;

b) in ordine al termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto (art. 32, comma 9 del

## SCHEMA DI CONTRATTO

D.Lgs n. 50/2016), l'aggiudicazione è stata comunicata via Pec ai concorrenti con nota prot. Nr. \_\_\_\_\_;

c) il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore è stato oggetto di verifica;

d) l'Appaltatore è iscritto all'elenco dei fornitori di beni e servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa [“white list” ex art. 1 commi 52 e 53 lett. i-ter) della L. n. 190/2012] tenuto dalla Prefettura di \_\_\_\_\_;

### **DATO ATTO**

Che, con delibera n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_del Consiglio di amministrazione, è stato stabilito di affidare il servizio infermieristico della RSA “E. Almici” e del CDI “Seroli” gestiti dall’azienda Speciale Evaristo Almici dal \_\_\_\_\_al \_\_\_\_\_, allo \_\_\_\_\_sopracitato.

### **CIO’ PREMESSO**

In esecuzione della predetta delibera, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – L’Azienda Speciale “Evaristo Almici”, come sopra rappresentato, affida il servizio oggetto del contratto allo Studio Infermieristico sopracitato che, come sopra rappresentato, accetta l’affidamento del servizio;

ART. 2 – Il servizio di cui trattasi dovrà essere eseguito sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti o risultanti dagli atti di gara, che fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati;

ART. 3 – Il corrispettivo presunto dovuto dall’Azienda all’aggiudicatario, per il pieno

## SCHEMA DI CONTRATTO

e perfetto adempimento del contratto stesso, tenuto conto dell'offerta, ed in riferimento al monte ore presunto di 9930 h, di cui 8030 h per prestazioni infermieristiche e 1900 h per prestazioni della caposala, è determinato in € \_\_\_\_\_ iva esclusa. Il prezzo orario offerto per le prestazioni infermieristiche è pari ad €/h \_\_\_\_\_ iva esclusa, il prezzo orario offerto per le prestazioni della caposala è pari ad €/h \_\_\_\_\_ iva esclusa. Il corrispettivo sarà liquidato nei termini stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto.

ART. 4 - A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, lo Studio Infermieristico ha prestato idonea cauzione con garanzia fideiussoria \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ (pari al 10% dell'importo contrattuale posto a base d'asta al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario) per tutta la durata del contratto relativo al servizio di cui trattasi. La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

ART. 5 - A garanzia di eventuali danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi del D.Lgs 50/2016, gli infermieri dello Studio Infermieristico operanti nell'Azienda Speciale "Evaristo Almici" hanno stipulato idonee polizze assicurative per Responsabilità Civile professionale NR. rilasciata dalla compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;

ART. 6 - L'aggiudicatario, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato acceso presso l'istituto bancario "\_\_\_\_\_agenzia \_\_\_\_\_ - IBAN: \_\_\_\_\_, e che i soggetti abilitati ad operare

## SCHEMA DI CONTRATTO

sul medesimo conto sono: il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Legale rappresentante.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario;

ART. 7 – Per quanto non previsto nel presente contratto, il servizio di cui trattasi è soggetto a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

ART. 8 - Le migliorie proposte in sede di offerta tecnica, costituiranno parte integrante del contratto.

ART. 9 – Il servizio di cui trattasi è esente ad imposta sul valore aggiunto e il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso;

ART. 10 Il fornitore dichiara di avere adottato un proprio Codice Etico e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui il fornitore non avesse adottato un proprio Codice Etico, dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dall’Azienda Speciale “Evaristo Almici”, e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni.

Il fornitore prende altresì atto che l’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico di riferimento e/o la commissione di uno dei reati previsti dal citato Decreto Legislativo costituiscono inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto, in forza del quale L’azienda speciale sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

## SCHEMA DI CONTRATTO

Qualora il fornitore si sia impegnato a mettere a disposizione dell'Azienda specialisti o altre persone fisiche per l'espletamento di quanto previsto dal presente contratto, si impegna altresì, prima del loro impiego, a far prendere agli stessi visione del Decreto Legislativo e del Codice Etico di riferimento e di far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione. In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

ART. 11 – Tutte le spese, compresi i diritti di segreteria ed imposte derivanti dal presente contratto e le dipendenti, sono a carico della ditta.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici D. Lgs 50/2016.

PER L'AZIENDA SPECIALE "EVARISTO ALMICI" IL PRESIDENTE

PER (aggiudicatario)